

Codice Civile

c.c. art. 2043. Risarcimento per fatto illecito.

TITOLO IX

Dei fatti illeciti

2043. Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo [*c.c. 935, 939, 1173, 1219, 1227, 1229, 1338*], che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [*c.c. 2600, 2947; c.p. 185, 198*] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi la *L. 13 aprile 1988, n. 117*, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati e il *D.M. 31 gennaio 1989* modificativo del *D.M. 16 aprile 1988*, concernente la definizione dei modelli dei verbali dei provvedimenti collegiali e determinazione delle modalità di conservazione e di distruzione dei plichi relativi alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, ai sensi dell'art. 16, della suddetta legge. La Corte costituzionale, con *sentenza 12-26 luglio 1979, n. 88* (Gazz. Uff. 1° agosto 1979, n. 210), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli *artt. 3, 24, e 32 Cost.* Con successiva *sentenza 24-27 ottobre 1994, n. 372* (Gazz. Uff. 2 novembre 1994, n. 45 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli *artt. 2, 3 e 32 Cost.*

La stessa Corte, con *sentenza 17-23 maggio 1995, n. 188* (Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli *artt. 3 e 42 Cost.*; con *sentenza 29 aprile-10 maggio 1999, n. 156* (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli *artt. 3, 24 e 97 Cost.*